



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

In persona dei Consiglieri :

Dott. Alvaro Vigotti Presidente

Dott. Marina Aicardi Consigliere

Dott. Alessandra Scarzella Consigliere rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa in grado di appello iscritta al n. 460 /2015 R.G.A.C. promossa da:

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI GENOVA (GIA' DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO (C.F.95047610100) elettivamente domiciliata in VIALE BRIGATE PARTIGIANE, 2 16129 GENOVA , presso l' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO GENOVA , che la rappresenta e difende ex lege

APPELLANTE

CONTRO

ITALO TRENTONZI in proprio nonché in qualità di legale rappresentante p.t. di **ASTRA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**, elettivamente



domiciliato in VIA R. CECCARDI, 1/17 16121 GENOVA , presso lo studio dell'avv. BRIANTE GLAUCO VALERIO , che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. ERNESTO RUSSO del foro di Bologna come da mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta.

APPELLATO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

- per l'appellante:

“riformare la sentenza impugnata dichiarando la legittimità dell’ordinanza-ingiunzione n. 39/2013 emanata dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Genova ingiungendo alla parte appellata il pagamento delle sanzioni amministrative ivi previste.

Con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente grado di giudizio.”

- per l'appellata:

“rigettare l’appello proposto dalla DTL di Genova perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato per le ragioni di cui infra e, in particolare, dichiarare la non applicabilità della sanzione comminata con l’ordinanza-ingiunzione n. 39/2013 in relazione ai rapporti instaurati con gli istruttori de quo, per l’effetto confermare l’impugnata sentenza di primo grado dichiarando che nulla è dovuto a chicchessia nemmeno all’agente della riscossione .

Con rifusione delle spese , competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE



La Direzione territoriale del lavoro di Genova ha appellato la sentenza del tribunale di Genova numero 28/2015 del 14.1.2015 che, nelle controversie riunite numero 871/2014 e numero 1417/2014, ha annullato l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione da parte dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Astra e del sig. Trentonzi Italo in qualità di legale rappresentante della medesima, condannando altresì la Dtl a rimborsare agli opposenti le spese del giudizio.

Con l'ordinanza ingiunzione opposta, la numero 27 del 2014, la direzione territoriale del lavoro ha contestato la violazione dell'articolo 36 bis comma 7 del decreto legge numero 223/2006 per avere impiegato i lavoratori Accossu Sonia e Bonavena Fabio non risultanti da libri o scritture obbligatorie, rilevando che la cosiddetta maxi sanzione risulta applicabile anche ai rapporti di collaborazione di cui trattasi riferendosi l'articolo 36 bis citato ai "lavoratori non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria" e quindi non ai soli rapporti di lavoro subordinato; che l'irregolarità contestata riguarda i rapporti di collaborazione sportiva intercorsi in modo irregolare in quanto realizzati in assenza dei requisiti per la non assoggettabilità a contribuzione, risultando comprovato il carattere di abitualità delle prestazioni professionali rese a fronte della corresponsione di redditi non marginale, e in particolare per il signor Bonavena, non sussistendo alcuna incompatibilità con il rapporto di lavoro con il Comando dei Vigili del fuoco; ciò premesso la Dtl ha applicato la sanzione amministrativa complessiva di euro 28.300 di cui euro 6000 per maxi sanzione ed euro 22.300 per maggiorazione sanzione.

Il tribunale ha in primo luogo dichiarato la contumacia della Dtl nel procedimento numero 871/2014 ritenendo sul punto irrilevante il deposito di copia conforme della memoria di costituzione depositata nel procedimento numero 1417/14, deposito effettuato da parte del funzionario di Dtl nel corso dell'udienza di trattazione della controversia 871/2014, trattandosi di mero documento, neppure in originale, riferito



ad altra controversia e considerando inoltre come la costituzione tardiva di dtl nel procedimento numero 1417/2014 avrebbe reso in ogni caso inammissibili le istanze istruttorie e le produzioni di parte in tale contesto.

Nel merito, ha ritenuto decisivo ed assorbente il primo motivo di opposizione proposto dai ricorrenti relativo al difetto dei presupposti di applicabilità alla fattispecie dell'articolo 36 bis dl 223/06 evidenziando che *“tale aspetto è stato recentemente affrontato in modo chiaro nella circolare del Ministero del Lavoro delle politiche sociali del 21 febbraio 2014 per quanto concerne l'interpretazione autentica dell'articolo 67 TUIR e del regime di favore dallo stesso creato rispetto a tutte le attività dilettantistiche svolte nel contesto di una attività sportiva compresa quella degli istruttori e, soprattutto, nella recente nota del medesimo ministero del 9 ottobre 2014 n. 16920 nella quale si valorizza in modo espresso e al fine di escludere l'applicabilità della normativa invocata dalla dtl, con principi sicuramente anche rapportabili alla fattispecie concreta, qualora la regolarità fiscale del rapporto, anche se riqualificato all'esito di ispezione come rapporto di lavoro subordinato, sostanzialmente dimostri l'assenza di volontà di occultare rapporto medesimo. Ciò nel caso di specie può sicuramente affermarsi, alla luce delle produzioni di causa e anche avuto riguardo alla motivazione dell'ordinanza opposta nella quale la regolarizzazione sotto ogni profilo dei rapporti relativi agli istruttori Bonavena e Accossu viene contestata solo con riferimento alla pretesa natura subordinata dell'attività dagli stessi svolta.”*

Avverso la sentenza ha svolto appello la Dtl lamentando l'erroneità dei presupposti fondanti la decisione laddove, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, il provvedimento opposto non si fonda sulla riconosciuta natura subordinata dei rapporti di lavoro degli istruttori Bonavena e Accossu bensì, come esplicitato nella motivazione, nella quale si dà altresì conto delle ragioni del mancato accoglimento delle argomentazioni difensive esposte da controparte ai sensi dell'articolo 18



della legge numero 689/81, sulla natura professionale dell'attività dagli stessi svolta e pertanto sulla non riconducibilità dei relativi compensi all'area di esenzione di cui all'articolo 67 TUIR.

Per tale motivo, secondo l'appellante non rilevano, come già precisato sia nella motivazione del provvedimento opposto sia nella memoria difensiva del 20. 08. 2014, gli esiti delle parallele cause Inps, avendo quest'ultimo emesso cartella esattoriale che erroneamente qualificava i predetti rapporti di lavoro come subordinati.

Lamenta ancora l'appellante che erroneamente il tribunale ha fondato il proprio convincimento anche sulla ritenuta regolarità fiscale dei rapporti di lavoro di cui trattasi, valutata alla luce della nota del Ministero del Lavoro numero 16920 del 9. 10. 2014, secondo la quale *“la documentazione fiscale obbligatoria (versamento delle ritenute d'acconto tramite modello F24, rilevazioni contabili e dichiarazione su mod. 770) prodotta in relazione al periodo oggetto di accertamento”* costituisce documentazione atta ad escludere la volontà di occultare il rapporto alla pubblica amministrazione e pertanto ad escludere l'applicabilità della cosiddetta maxi sanzione; infatti risulta agli atti che in corso di accertamento il modello 770 richiesto dal personale ispettivo riguardava i redditi 2007 laddove rapporti di lavoro di cui trattasi si sono svolti nell'anno 2008 e quindi potevano risultare solo dalla dichiarazione dei redditi 2009, con la precisazione che tale documentazione può essere ritenuta rilevante ai fini dell'esclusione della volontà di non occultare rapporto di lavoro alla pubblica amministrazione solo qualora sia stata visionata in corso di accertamento ispettivo e non eventualmente costituita ad o col proprio al fine di dimostrare un intento antielusivo in origine inesistente.

Quanto alla dichiarazione di contumacia e alle prospettate conseguenze della costituzione tardiva l'appellante rileva che secondo giurisprudenza condivisa anche da questa corte d'appello la decadenza di cui all'articolo



416 c.p.c. non si estende alla produzione dei documenti indicati dall'articolo sei comma otto del d.lgs. 150/2011 in quanto il deposito della documentazione nel termine di 10 giorni dall'udienza di comparizione parti fissato dal giudice non rientra nella scelta del professionale dell'amministrazione; ne consegue che documenti allegati alla memoria di costituzione devono ritenersi ritualmente prodotti dall'amministrazione anche se tardivamente.

Gli appellati hanno resistito.

All'udienza odierna i difensori hanno svolto la discussione orale e la corte ha deciso la causa come da allegato dispositivo.

L'appello è infondato.

Preliminarmente va disattesa la censura dell'appellante circa l'erroneità della dichiarazione di contumacia nel proc. 871/2014 , in quanto correttamente il giudice ha ritenuto che il mero deposito di copia conforme della memoria depositata, tardivamente, nell'altro proc. 1417/2014, poi riunito, non può valere a ritenere ritualmente costituita la parte .

Trattasi infatti del deposito di atto, privo degli allegati e non sottoscritto in originale , riferito alla controversia fra le parti dell'altro distinto procedimento , la cui riunione non può assumere alcun rilievo sanante sugli aspetti processuali de quo.

Nel merito, si osserva che l'ordinanza ingiunzione opposta ha contestato la violazione dell'art. 36 bis comma 7 del D.L. n. 223/2006 e successive modifiche, per aver impiegato due lavoratori, Accossu Sonia e Bonavena Fabio, non risultanti da libri o scritture obbligatorie.

Premesso che costituisce circostanza pacifica la natura non subordinata dei rapporti di lavoro in questione, non fondandosi il provvedimento



opposto sulla riconosciuta natura subordinata dei rapporti di lavoro degli istruttori Bonavena e Accossu, come correttamente evidenziato dall'appellante, ma sulla natura professionale dell'attività dagli stessi svolta e quindi sulla non riconducibilità dei relativi compensi all'area di esenzione di cui all'art. 67 TUIR, questa corte ritiene che correttamente è stata esclusa dal Tribunale l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'art. 36 bis comma 7 del D.L. 223/06.

Sul punto, si ritiene di dover condividere quanto affermato in analoga fattispecie da questa Corte con la sentenza n. 66 dell'11.2.2014 e tale pronuncia di seguito si riporta alla stregua del principio della motivazione conforme sancito dall'art. 118 disp. att. c.p.c..

“Correttamente il tribunale ha ritenuto escluso dall' ambito d'applicazione dell' art. 36 bis, testo del 2006 applicabile razione temporis, i rapporti di lavoro autonomo. E' vero, infatti, che il testo suddetto non contiene il riferimento al lavoro dipendente, come invece lo conteneva quello del 2002 e lo contiene il successivo del 2010, ma è pur vero che la fattispecie ivi contemplata richiede l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. E poiché l'obbligo di istituzione e tenuta dei libri obbligatori, sempre razione temporis, riguardava, secondo le regole (modificate solo in seguito) applicabili razione temporis, i soli lavoratori subordinati (art.39, comma 1, d.l. n. 112 del 2008, convertito in l. n. 133 del 2008), si comprende che la disciplina del 2006 fosse estranea al lavoro autonomo. In proposito è il caso di sottolineare come l'obbligo di comunicazione al Centro dell' impiego dell' instaurazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa invocato dall' appellante è invece appunto solo tale e non configura scrittura o documentazione che il datore di lavoro deve tenere. Ogni ulteriore esame è assorbito.”

Pertanto, anche prescindendo dal corretto inquadramento degli istruttori nel novero di quanto previsto dall'art. 67 TUIR – non potendo configurarsi



l'assoggettamento agli oneri previdenziali e lavoristici allorché la prestazione di istruttore sia posta in essere da soggetti i cui compensi siano qualificati alla stregua di "redditi diversi" ai sensi dell'art. 67 comma 1 lett. m TUIR – dovendo ritenersi nel caso di specie la sussistenza dei presupposti per la configurabilità dei redditi diversi quali l'iscrizione, pacifica e documentalmente provata (cfr. doc. 14), dell'associazione dilettantistica al registro CONI, la natura pacificamente non subordinata dei rapporti di lavoro in questione e la non riconducibilità delle prestazioni all'esercizio di una professione non avendo la Dtl provato la natura professionale delle attività svolte sotto il profilo dell'abitudine e della non marginalità del compenso, risultando anzi quest'ultimo per entrambi gli istruttori inferiore ai 7.500,00 euro annui, importo cui fa riferimento l'art. 69 TUIR, non può ritenersi dovuta la sanzione comminata dalla Dtl e già correttamente annullata dal Tribunale.

L'appello va pertanto respinto con conseguente condanna della Dtl alla rifusione delle spese del grado, come liquidate in dispositivo, alla parte appellata.

P.Q.M.

la Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- 1) respinge l'appello;
- 2) condanna l'appellante a rifondere a Trentonzi Italo e ASD Astra le spese del grado che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre spese generali IVA e CPA.

Genova, 10.2.2016

Il Consigliere estensore

Dott.ssa Alessandra Scarzella

Il Presidente

Dott. Alvaro Vigotti



